

TI_GERICHTE 12.2000.80 vom 16. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.80

FR: TI_GERICHTE 12.2000.80 du 16 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.80 del 16 maggio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A giusta ragione il Pretore ha respinto l'infondata tesi difensiva della convenuta, secondo la quale la reale volontà delle parti contrattuali sarebbe stata quella di concordare un salario di soli fr. 3'000.-- lordi. Infatti, a fronte di una chiara pattuizione contrattuale che indica l'importo fr. 3'500.-- (doc. B), i conteggi invocati dalla convenuta, gravata dell'onere della prova in proposito, e riguardanti solo due mesi (doc. 6), hanno solamente valore di pallido indizio, cui oltretutto si contrappongono analoghi conteggi per l'importo di cui al contratto (doc. O e 11), ragione per cui è corretta la decisione di ritenere non dimostrata l'esistenza di una concorde volontà alla deroga dalle condizioni previste dal contratto di lavoro.

E. 2

L'appellante non può negare di essere stata in ritardo nella corresponsione dei salari di marzo e aprile 1999, oppure di essere stata messa in mora dalla dipendente. Ciò premesso, la questione a sapere se detto ritardo sia stato o meno "assolutamente giustificato" è squisitamente irrilevante ai fini del giudizio sulla liceità della disdetta immediata pronunciata dalla dipendente. Posto infatti che l'art. 337a CO pone quale condizione il solo ritardo nel pagamento del salario, prescindendo invece da una difficile distinzione tra ritardi giustificati e ingiustificati, va protetta la decisione della dipendente di dipartirsi dal contratto di lavoro, risultato al quale si potrebbe comunque giungere anche in applicazione dell'art. 337 CO, dovendosi ritenere un grave motivo ai sensi della norma la mancata affiliazione della dipendente alle assicurazioni obbligatorie preposte alla tutela del suo salario nel caso di impedimento al lavoro. Stante il fondamento del licenziamento con effetto immediato, va evidentemente confermata la decisione di accordare la retribuzione alla dipendente durante l'ipotetico periodo di disdetta, mentre ingiustificate sono le domande della datrice, non verificandosi l'asserito caso di abbandono del posto di lavoro.

E. 3

La reiezione delle argomentazioni dell'appellante comporta evidentemente anche la conferma delle ripetibili attribuite dal Pretore. Rimane comunque di difficile comprensione la domanda dell'appellante volta all'attribuzione in suo favore di fr. 1'000.-- per ripetibili in conseguenza della pretesa "soccombenza preponderante degli istanti", dal momento che essa stessa postulava, nei confronti della Cassa disoccupazione, la conferma del giudizio pretorile che l'aveva vista soccombere integralmente. Ne discende in ogni caso la reiezione del gravame, ai limiti del temerario. Non si prelevano tasse o spese. Alla dipendente va riconosciuta un'adeguata indennità per le tempestive osservazioni al gravame da lei

presentate (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, ad art. 150, m. 2 e 10). Per i quali motivi
DICHIARA E PRONUNCIA I. L'appello 25 aprile 2000 di _____ e _____ è
respinto. II. Non si prelevano tasse o spese. L'appellante rifonderà a _____ fr. 200.-- a
titolo di indennità. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del
distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.